



CITTA' DI THIENE

Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

Prot. n. 12009
Ord. n. 14

Thiene, 10/04/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 14 - EMERGENZA COVID-19: PROROGA DELLE DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO IN CONSIDERAZIONE DELLA IDONEITA' DEL FENOMENO A PRODURRE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO E DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FACCIALE - MASCHERINE.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 75 del 22.03.2020);

RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare:

- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01522)" pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale (20A01558)" pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale" pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020;

- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020;

- il DPCM 22/03/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 22- 03-2020;

- il DPCM 01/04/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)" pubblicato in GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020;

VISTE le seguenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto:

- n. 33 del 20.03.2020: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";
- n. 37 del 03.04.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";
- n. 38 del 04.04.2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";
- n. 39 del 06.04.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, avente ad oggetto: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ove si prevede che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare l'emergenza in contrasto le misure statali;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze con la quali si è disposta la chiusura del cimitero comunale;

RIBADITO che l'apertura del Cimitero comunale può essere richiamo di un flusso considerevole di persone, con conseguente aggregazione delle stesse e può incidere sulla diffusione del virus, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto e dato atto che non si è in grado di predisporre idonee misure volte ad evitare assembramenti e affollamento all'interno dell'area cimiteriale;

CONSIDERATO altresì che il mercato settimanale e il mercato "Campagna Amica" che si svolgono in Città il lunedì mattina richiamano un afflusso considerevole di persone, con conseguente aggregazione delle stesse e ciò può incidere sulla diffusione del virus, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che non si è in grado di predisporre idonee misure volte ad evitare assembramenti e affollamento in tutte le aree verdi comunali recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area sgambamento cani, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto;

VISTO, inoltre, che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avviene attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad

infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

VISTO che è altrettanto certo che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus; che trova diffusione tramite il complesso oro-nasale;

TENUTO conto che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al confinamento sociale, invitando le persone a restare confinate al proprio domicilio e che per le uscite di casa debba provvedere un solo componente per ogni nucleo familiare;

RITENUTO di mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus, tra cui l'uso della mascherina personale per la tutela della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina sia un presidio utile nei confronti degli altri; sul punto si richiama quanto previsto dall'ordinanza regionale n. 37 del 03.04.2020 in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

VISTO che la consegna da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile delle mascherine alla popolazione è stata ultimata e quindi ogni nucleo familiare dispone di tali mezzi di protezione;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Thiene, all'attuale stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero NON in contrasto con le misure nazionali e regionali, bensì in integrazione delle stesse;

RIBADITE tutte le misure indicate nei sopra citati provvedimenti statali e regionali in merito alle limitazioni alla circolazione dei cittadini per il contenimento del virus e che quindi tutte le misure sin qui adottate si pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche inderogabili o ad uno stato di necessità;

PRESO ATTO che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 833/78 e 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per le ragioni in premessa indicate, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) la proroga fino al **30 aprile 2020** compreso della chiusura del Cimitero comunale di via Cappuccini. Al Cimitero potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla sepoltura del defunto, i loro congiunti e il Ministro del Culto;
- 2) la proroga fino al **30 aprile 2020** compreso della chiusura di tutte le aree verdi comunali recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area sgambamento cani e la sospensione del mercato settimanale e del mercato "Campagna Amica" del lunedì mattina;
- 3) l'uso obbligatorio fino al **30 aprile 2020**, da parte di tutte le persone, di una protezione facciale individuale (mascherina) quando si trovino all'esterno della propria abitazione, sia in contesto pubblico che privato e sia al chiuso che all'aperto. In particolare, negli spazi privati, l'obbligo si applica ove vi sia una possibile promiscuità con altre persone non conviventi (corridoi, vani scale, spazi comuni). Ovviamente tale prescrizione

trova applicazione nei casi in cui le disposizioni statali e regionali richiamate nelle premesse consentano di uscire dalla propria abitazione.
L'efficacia di tutte tali misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà considerarsi inefficace nel caso in cui prescrizioni statali e/o regionali prevedessero misure in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

DISPONE

- a chiunque di osservarla e rispettarla;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale;
- la trasmissione della presente a:
Prefetto di Vicenza (Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza),
Questura di Vicenza,
ULSS 7 Pedemontana
Consorzio di Polizia Locale Nevi
Stazione Carabinieri di Thiene,
Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.C.M. 08/03/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 6 del 23/02/2020

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Dott. Giovanni Battista Casarotto